

**FOGLIO INFORMATIVO RELATIVO AL RILASCIO DI GARANZIE
RIFERITE AI MUTUI CHIROGRAFARI “PMI DESTINAZIONE FUTURO”**
(le condizioni di seguito pubblicizzate non costituiscono offerta al pubblico a norma dell'art. 1336 del Codice Civile)

DISCIPLINA DELLA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI
(Provvedimento di Banca d'Italia 29 luglio 2009 e successive modifiche ed integrazioni)

Sezione I - Informazioni su Fidimpresa Italia

FIDIMPRESA ITALIA SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI è un Confidi intermediario finanziario vigilato iscritto con cod. identificativo 19551.1 all'Albo Unico degli intermediari finanziari ex art. 106 del D. Lgs. 1 settembre 2003 n. 385 T.U.B. avente sede Legale e direzione generale in Roma, Via Andrea Noale, 206 - telefono 06.84499621-270, telefax 06.84499316, web www.fidimpresaitalia.it, e-mail info@fidimpresaitalia.it, iscritto al n. 11210271000 del Registro delle Imprese di Roma, medesimo numero di codice fiscale e partita IVA, REA RM 1287350; iscritto al numero A209952 dell'Albo delle Società Cooperative (di seguito Confidi).

Sezione I bis - Dati e qualifica soggetto incaricato dell'offerta fuori sede

(da compilarsi a cura del soggetto di Fidimpresa Italia sapa incaricato dell'offerta)

Nome: _____

Cognome: _____

Mediatore finanziario (Iscritto nell'albo) n. _____

Agente in attività finanziaria (Iscritto nell'elenco) n. _____

Indirizzo _____

Telefono _____ Fax _____ E-mail _____

Il sottoscritto (nome e cognome del cliente) _____

in proprio / in qualità di legale rappresentante dell'azienda _____

attesta di aver ricevuto dalla persona su menzionata, prima della conclusione del contratto:

- la guida pratica sull'Arbitro Bancario Finanziario;
- la tabella contenente i tassi effettivi Globali Medi (TEGM) previsti dalla legge n. 108/1996 (c.d. "legge antiusura");
- il presente foglio informativo, composto di n. **7** pagine.

Luogo e data, _____ firma _____

FOGLIO INFORMATIVO RELATIVO AL RILASCIO DI GARANZIE RIFERITE AI MUTUI CHIROGRAFARI “PMI DESTINAZIONE FUTURO”

(le condizioni di seguito pubblicizzate non costituiscono offerta al pubblico a norma dell'art. 1336 del Codice Civile)

DISCIPLINA DELLA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI

(Provvedimento di Banca d'Italia 29 luglio 2009 e successive modifiche ed integrazioni)

Sezione II - Caratteristiche della garanzia prestata da Fidimpresa Italia e principali rischi dell'operazione

La garanzia del Confidi si configura nei confronti del cliente/socio come un “**credito di firma**”. È così definita la garanzia prestata dal Confidi su richiesta del cliente/socio, con la quale il Confidi stesso si impegna a far fronte ad eventuali inadempimenti relativi al rimborso del finanziamento concesso al cliente/socio da un soggetto finanziatore. In particolare, la medesima garanzia assiste il finanziamento chirografario “PMI DESTINAZIONE FUTURO”, un finanziamento erogato da ATLAS SGR, società di gestione del risparmio iscritta al TUF sezione “Gestori FIA”. Il predetto finanziamento è gestito digitalmente in outsourcing tramite la Piattaforma Overlend di Over S.p.A.

La garanzia è **accessoria** rispetto al citato finanziamento. In altri termini, il finanziamento richiesto dal cliente/socio configura l'obbligazione principale, di cui il Confidi garantisce l'adempimento. Pertanto, se tale obbligazione principale non sorge o si estingue, anche il rapporto accessorio di garanzia perde efficacia. Prima dell'erogazione del finanziamento, il cliente/socio viene chiamato dal soggetto finanziatore e dal Confidi ad impegnarsi contrattualmente per il rimborso del finanziamento, nonché, qualora ne ricorrano i requisiti, a prestare ulteriori garanzie personali. Per l'indicazione delle caratteristiche e dei rischi tipici del finanziamento erogato da ATLAS SGR, si fa riferimento allo specifico foglio informativo di ATLAS SGR disponibile presso le sedi della stessa.

Principali rischi (generici e specifici) dell'operazione: i rischi derivanti dall'operazione intercorrente con il Confidi sono intrinsecamente connessi e conseguenti alla capacità/incapacità del cliente/socio di far fronte al rimborso del credito ottenuto dal soggetto finanziatore. Qualora il cliente/socio sia inadempiente verso il soggetto finanziatore e il Confidi sia chiamato ad effettuare il pagamento per l'obbligazione assunta dal cliente/socio (escussione della garanzia), il cliente/socio stesso è tenuto a rimborsare il Confidi quanto dal medesimo corrisposto al soggetto finanziatore. Fermo restando l'obbligo del rimborso del cliente/socio al Confidi, in caso di mancato o ritardato rimborso, il cliente/socio può anche essere escluso dalla compagine sociale. L'escussione della garanzia e/o l'inadempimento del cliente/socio per aver omesso il rimborso può far sorgere l'obbligo per il Confidi di segnalare il nominativo del cliente/socio nelle centrali di rilevamento dei rischi finanziari. L'eventuale inadempimento del cliente/socio verso il Confidi può essere motivo di revoca della garanzia o di altre garanzie al medesimo rilasciate e le conseguenze di tale decisione non possono essere addebitate al Confidi.

Sono garantibili dal Confidi i finanziamenti chirografari concessi da ATLAS SGR alle PMI (così come definite dalla Raccomandazione 2003/361/CE della commissione, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 124 del 20 maggio 2003) e destinati al sostegno dell'attività imprenditoriale.

La garanzia rilasciata dal Confidi deve essere una **garanzia esplicita, incondizionata, irrevocabile ed escutibile a prima richiesta e deve essere rilasciata per un ammontare non inferiore al 50% dell'importo del finanziamento**. Pertanto, il soggetto finanziatore garantito può richiedere in caso di inadempimento del cliente/socio del Confidi, anche solo della prima rata, il rimborso del finanziamento direttamente al Confidi - in misura della quota garantita (definita, unitamente all'importo massimo garantito, nella Lettera di Garanzia rilasciata dal Confidi) e in relazione dell'importo residuo del finanziamento risultante alla data di escussione della garanzia - senza la preventiva escussione del medesimo cliente/socio inadempiente.

Il finanziamento sul quale il Confidi rilascerà la propria garanzia avrà le seguenti caratteristiche:

- importo massimo: Euro 500.000,00
- durata massima (incluso preammortamento): 84 mesi
- durata massima del preammortamento: 12 mesi

L'eventuale escussione delle garanzie del Confidi da parte dell'intermediario finanziatore garantito, nel caso di inadempimento del cliente/socio debitore, e il conseguente rimborso allo stesso intermediario del valore residuo del credito garantito può trasformare il precedente credito di firma in credito per cassa del Confidi verso il cliente/socio debitore inadempiente. Pertanto, in tal caso, il Confidi deve essere rimborsato dal cliente/socio inadempiente. Nel caso di trasformazione del credito di firma in credito per cassa, le spese documentate di vario tipo (legali, giudiziali ecc.) eventualmente sostenute dal Confidi per il recupero dei crediti per cassa derivanti dall'escussione delle garanzie da parte del soggetto finanziatore garantito nel caso di inadempimento dei clienti/soci vanno integralmente rimborsate dagli stessi al Confidi.

**FOGLIO INFORMATIVO RELATIVO AL RILASCIO DI GARANZIE
RIFERITE AI MUTUI CHIROGRAFARI “PMI DESTINAZIONE FUTURO”**
(le condizioni di seguito pubblicate non costituiscono offerta al pubblico a norma dell'art. 1336 del Codice Civile)

DISCIPLINA DELLA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI
(Provvedimento di Banca d'Italia 29 luglio 2009 e successive modifiche ed integrazioni)

Sezione III – Condizioni economiche

1. Costi di ingresso al Confidi

- 1.1. Per richiedere il rilascio di una garanzia al Confidi è necessario, preliminarmente e di norma, **diventare socio** del Confidi stesso sottoscrivendo almeno **n. 1 azione** e versandone il relativo valore nominale pari a **euro 250,00** (duecentocinquanta/00);
- 1.2. Sono previste le **spese di istruttoria per l'ammissione a socio** di **euro 300,00**, che saranno **addebitate una tantum al momento della presentazione della domanda di ammissione**. Tale importo sarà dovuto anche in caso di rinuncia da parte del cliente/socio successiva alla delibera del Confidi o in caso di delibera negativa da parte di quest'ultimo.

2. Costi per il rilascio della garanzia del Confidi

- 2.1. **Spese di istruttoria pratica:** sono atte a remunerare i costi di istruttoria della richiesta di garanzia. Queste sono **fissate nella percentuale dell'1% del valore nominale del finanziamento garantito, con un minimo di Euro 300,00 ed un massimo di Euro 1.000,00**. Il pagamento delle spese di istruttoria avviene **in un'unica soluzione, in sede di presentazione della richiesta di garanzia**.

Esempio di calcolo delle spese di istruttoria pratica

Finanziamento garantito: € 200.000,00

Durata: 30 mesi (corrispondenti ad anni 3)

Spese di istruttoria: € 1.000,00 (1%*€200.000,00 = €2.000,00 – importo max €1.000,00)

- 2.2. **Commissione per la copertura dei costi di gestione:** atta a contribuire alla copertura dei costi di gestione del Confidi. Tale commissione è dovuta solo nel caso di rilascio della garanzia da parte del Confidi. **Detta commissione è determinata applicando al valore nominale del finanziamento garantito una percentuale variabile in base alla durata del finanziamento stesso, secondo la seguente tabella:**

Percentuale per il calcolo della commissione per la copertura del rischio di garanzia in base alla durata del finanziamento garantito	
Durata del finanziamento	% Commissione
Fino a 2 anni	1%
Fino a 3 anni	1,25%
Fino a 4 anni	1,50%
Fino a 5 anni	1,75%
Fino a 6 anni	2%
Fino a 7 anni	2,25%

Esempio di calcolo Commissione per la copertura dei costi di gestione

Finanziamento garantito: € 200.000,00

Durata: 30 mesi (corrispondenti ad anni 3)

Commissione per la copertura dei costi di gestione: € 2.500,00 (1,25%*€200.000,00)



FOGLIO INFORMATIVO RELATIVO AL RILASCIO DI GARANZIE RIFERITE AI MUTUI CHIROGRAFARI "PMI DESTINAZIONE FUTURO"

(le condizioni di seguito pubblicizzate non costituiscono offerta al pubblico a norma dell'art. 1336 del Codice Civile)

DISCIPLINA DELLA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI

(Provvedimento di Banca d'Italia 29 luglio 2009 e successive modifiche ed integrazioni)

- 2.3. **Commissione per la copertura del rischio di garanzia:** atta a remunerare il rischio assunto dal Confidi per la garanzia prestata. **Detta commissione è determinata applicando al valore nominale del finanziamento garantito una percentuale variabile in base alla durata del finanziamento stesso, secondo la seguente tabella:**

Percentuale per il calcolo della commissione per la copertura del rischio di garanzia in base alla durata del finanziamento garantito	
Durata del finanziamento	% Commissione
Fino a 2 anni	1%
Fino a 3 anni	1,50%
Fino a 4 anni	1,75%
Fino a 5 anni	2%
Fino a 6 anni	2,25%
Fino a 7 anni	2,50%

Detta commissione è dovuta solo nel caso di positivo rilascio della garanzia ed è **trattenuta dal soggetto finanziatore una tantum in via anticipata per l'intera durata del finanziamento all'atto della erogazione dello stesso ed è retrocessa al Confidi.**

Si precisa che il Confidi arrotonda fittiziamente le frazioni di anno per eccesso (es. un finanziamento di 18 mesi è considerato dal Confidi pari ad un finanziamento di 2 anni, come un finanziamento di 42 mesi è considerato dal Confidi pari ad un finanziamento di 4 anni).

Esempio di calcolo commissione annuale per la copertura del rischio di garanzia
Finanziamento garantito: € 200.000,00
Durata: 30 mesi (corrispondenti ad anni 3)
Commissione per la copertura del rischio di garanzia: € 3.000,00 (1,50%*€ 200.000,00)

In caso di richieste di sospensione/allungamento della garanzia rilasciata, il Confidi applicherà la sola commissione per la copertura del rischio di garanzia. Detta commissione, applicata al valore residuo del finanziamento garantito alla data di richiesta della sospensione/allungamento, sarà pari al differenziale tra la commissione corrispondente alla durata originaria e quella corrispondente alla nuova durata, sempre in base alla precedente tabella.

Detta commissione sarà corrisposta in via anticipata all'atto del perfezionamento della richiesta per tutti gli anni di durata della sospensione/allungamento, previa acquisizione di autorizzazione automatica di addebito da parte del richiedente la sospensione.

Si precisa che il Confidi arrotonda fittiziamente le frazioni di anno per eccesso (es. un'operazione di sospensione/allungamento di 18 mesi è considerata dal Confidi pari ad un'operazione di sospensione/allungamento di 2 anni).

Esempio di calcolo commissione per richieste di sospensione/allungamento
Finanziamento garantito: € 200.000,00
Durata originaria del finanziamento: 3 anni
Commissione per la copertura del rischio di garanzia originariamente applicata: 1,5%
Importo residuo alla data di richiesta sospensione/allungamento: € 150.000,00
Durata della sospensione/allungamento: 18 mesi (corrispondenti ad anni 2)
Nuova durata del finanziamento: 5 anni
Commissione per la copertura del rischio di garanzia su nuova durata finanziamento: 2%
% commissione per richieste di sospensione/allungamento: 0,5% (2% - 1,5%)
Commissione per richieste di sospensione/allungamento: € 750,00 (0,5%*€150.000,00)

- 2.4 **Estinzione anticipata: in caso di estinzione anticipata del finanziamento garantito su richiesta dell'azienda, nulla è dovuto al Confidi a titolo di penale;** Nel caso di estinzione anticipata della garanzia rilasciata, a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento rispetto alla sua durata originaria o per altre ragioni, non vengono restituite al cliente spese e commissioni corrisposte in precedenza al Confidi a qualsiasi titolo

**FOGLIO INFORMATIVO RELATIVO AL RILASCIO DI GARANZIE
RIFERITE AI MUTUI CHIROGRAFARI “PMI DESTINAZIONE FUTURO”**
(le condizioni di seguito pubblicate non costituiscono offerta al pubblico a norma dell'art. 1336 del Codice Civile)

DISCIPLINA DELLA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI
(Provvedimento di Banca d'Italia 29 luglio 2009 e successive modifiche ed integrazioni)

Esempio di calcolo del costo complessivo per il rilascio della garanzia

Finanziamento garantito: € 200.000,00 – garanzia 80% - riassicurazione 80% - controgaranzia 100%
Durata: 30 mesi (corrispondenti ad anni 3)
Dimensione cliente/socio: piccola impresa

Spese di istruttoria (da versare una tantum al momento della richiesta di garanzia)	Commissioni per la copertura del rischio di garanzia (trattenute una tantum al momento dell'erogazione del finanziamento)	Commissione per la copertura dei costi di gestione (trattenute una tantum al momento dell'erogazione del finanziamento)	Costo complessivo per il rilascio della garanzia
€ 1.000,00	€ 3.000,00	€ 2.500,00	€ 6.500,00*

*Qualora il richiedente la garanzia non sia ancora socio del Confidi lo stesso dovrà sostenere anche i costi di ingresso al Confidi di cui al punto 1

3. Spese di recupero del credito per cassa

Nel caso di trasformazione del credito di firma (garanzia) in credito per cassa a seguito di escussione del Confidi da parte dell'intermediario garantito, il cliente/socio deve remunerare il Confidi relativamente al credito per cassa. La predetta remunerazione (interessi di mora) viene determinata con riferimento all'ammontare corrisposto dal Confidi all'intermediario garantito a titolo di escussione della garanzia nonché ai giorni intercorrenti fra la data dell'escussione e la data di recupero dal cliente/socio da parte del Confidi. Qui di seguito la formula per il calcolo degli interessi di mora:

$$\text{Interessi di mora} = \frac{\text{Capitale} \times \text{giorni} \times \text{tasso legale}}{36.500}$$

Il credito di cassa vantato dal Confidi nei confronti del cliente/socio a seguito dell'escussione parziale o totale della garanzia da parte dell'intermediario garantito, si estingue una volta che tale credito sia stato integralmente rimborsato dal cliente/socio e/o eventuali garanti e/o coobbligati, unitamente agli interessi di mora (come sopra determinati) ed a tutte le spese documentate eventualmente sostenute dal Confidi per il recupero del credito (legali, giudiziali ecc.).

4. Modifica delle condizioni contrattuali ed economiche praticate dal Confidi

Il Confidi si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni economiche contrattuali per le garanzie rilasciate nel rispetto della disciplina dettata dalla normativa vigente in materia di trasparenza nonché dall'art. 118 del D. Lgs n. 385/1993.

5. Altre condizioni economiche

A carico del cliente/socio non sussiste alcun obbligo di riconoscere e corrispondere qualsivoglia tipologia di compenso a favore di terzi che lo abbiano posto in relazione con il Confidi o che abbiano in qualche modo procurato o agevolato tale relazione.

Le spese di istruttoria vengono corrisposte dal cliente socio al Confidi mediante bonifico bancario al momento della richiesta di garanzia. Le commissioni a carico del cliente/socio sono da corrispondersi al Confidi al momento dell'erogazione del finanziamento di norma mediante addebito al cliente/socio per il tramite dell'Intermediario garantito dietro formale autorizzazione sottoscritta dal cliente/socio al momento della richiesta di garanzia e comunicata all'Intermediario finanziatore.

Nel caso di estinzione anticipata della garanzia rilasciata, a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento rispetto alla sua durata originaria o per altre ragioni, non vengono restituite al cliente spese e commissioni corrisposte in precedenza al Confidi a qualsiasi titolo.

L'esecutività della garanzia è subordinata al pagamento delle competenze complessivamente spettanti a Confidi e riportate nel Documento di Sintesi parte integrante del Contratto.

Il Confidi non è responsabile delle condizioni economiche praticate ai sensi di specifici contratti aventi ad oggetto prodotti finanziari, operazioni o servizi, stipulati in maniera autonoma ed indipendente tra il cliente/socio ed il soggetto finanziatore, anche se i predetti contratti hanno ad oggetto prodotti finanziari, operazioni o servizi garantiti dal Confidi. Dette condizioni economiche sono stabilite autonomamente dall'Intermediario garantito ed accettate dal cliente in fase di stipula dei relativi contratti.

**FOGLIO INFORMATIVO RELATIVO AL RILASCIO DI GARANZIE
RIFERITE AI MUTUI CHIROGRAFARI “PMI DESTINAZIONE FUTURO”**

(le condizioni di seguito pubblicizzate non costituiscono offerta al pubblico a norma dell'art. 1336 del Codice Civile)

DISCIPLINA DELLA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI

(Provvedimento di Banca d'Italia 29 luglio 2009 e successive modifiche ed integrazioni)

Sezione IV – Sintesi delle clausole contrattuali che regolano la prestazione della garanzia relative ai principali diritti, obblighi e limitazioni nei rapporti con il cliente

Recesso: Il cliente/socio ha diritto di recedere dal contratto di garanzia previa liberatoria del Confidi rilasciata dall'intermediario finanziatore garantito. La dichiarazione di recesso del cliente/socio, come pure la liberatoria dell'intermediario garantito devono essere comunicati al Confidi a mezzo raccomandata A/R a “Fidimpresa Italia ScpA, Via Andrea Noale, n.206 - 00155 ROMA” e/o posta elettronica certificata a fidimpresaitalia@legalmail.it. In caso di recesso, sempre previa liberatoria del Confidi rilasciata dall'Intermediario garantito, o di perdita di efficacia della garanzia rilasciata dal Confidi per estinzione anticipata, non è previsto alcun rimborso al cliente/socio degli importi a qualsiasi titolo versati dallo stesso al Confidi per il rilascio della garanzia.

Tempi massimi per la chiusura del rapporto di garanzia: L'intervento del Confidi in garanzia del cliente/socio si chiude alla naturale scadenza della garanzia rilasciata dallo stesso Confidi oppure, anticipatamente, su richiesta del cliente/socio e, comunque, previo rilascio di un atto liberatorio formale da parte del dell'Intermediario finanziatore da comunicarsi al Confidi a mezzo raccomandata A/R a “Fidimpresa Italia ScpA, Via Andrea Noale, n.206 - 00155 ROMA” e/o posta elettronica certificata a fidimpresaitalia@legalmail.it.

Nel caso di inadempimento del cliente/socio debitore, il rapporto di garanzia si chiude, trasformandosi in un credito per cassa del Confidi verso il cliente/socio debitore inadempiente, all'atto del rimborso da parte del Confidi all'Intermediario finanziatore del valore residuo dei crediti garantiti, unitamente ai relativi interessi di mora.

Reclami e risoluzione stragiudiziale delle controversie: Il cliente/socio può presentare reclamo secondo una delle seguenti modalità:

- per lettera raccomandata A/R a “Ufficio Reclami – Fidimpresa Italia ScpA, Via Andrea Noale n. 206 – 00155 Roma”;
- via fax al numero 06 84499316;
- via e-mail ai seguenti indirizzi di posta elettronica: reclami@fidimpresaitalia.it o reclami.fidimpresa@legalmail.it;
- brevi manu.

L'Ufficio Reclami evade la risposta entro il termine di 60 giorni dalla data di ricezione del reclamo. La procedura è gratuita per il cliente/socio, salvo le spese relative alla corrispondenza inviata all'Ufficio Reclami.

Se il Confidi dà ragione al cliente/socio deve comunicare i tempi tecnici entro i quali si impegna a risolvere il reclamo; in caso contrario, deve esporre le ragioni del mancato accoglimento dello stesso.

Qualora il cliente/socio sia rimasto insoddisfatto dal ricorso all'ufficio Reclami (indicativamente: perché non ha ricevuto risposta, perché la risposta è stata, in tutto o in parte, negativa, ovvero perché la decisione, sebbene positiva, non sia stata eseguita dal Confidi), prima di ricorrere al giudice, può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF)¹. Per sapere come rivolgersi all'ABF: consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it o chiedere al Confidi. Il Confidi mette a disposizione dei clienti/soci, presso i propri locali e sul proprio sito internet www.fidimpresaitalia.it, le guide relative all'accesso all'ABF.

In alternativa, per esperire il procedimento di mediazione nei termini previsti dalla normativa vigente, anche in assenza di preventivo reclamo, il cliente/socio e il Confidi possono ricorrere alternativamente a:

- Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR, Iscritto al n. 3 del Registro tenuto dal Ministero della Giustizia. Il Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario può essere consultato sul sito www.conciliatorebancario.it o chiesto alla Banca;
- altro organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

¹ Cfr. Provvedimento della Banca d'Italia del 12 agosto 2020 recante le Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari.

**FOGLIO INFORMATIVO RELATIVO AL RILASCIO DI GARANZIE
RIFERITE AI MUTUI CHIROGRAFARI “PMI DESTINAZIONE FUTURO”**

(le condizioni di seguito pubblicate non costituiscono offerta al pubblico a norma dell'art. 1336 del Codice Civile)

DISCIPLINA DELLA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI

(Provvedimento di Banca d'Italia 29 luglio 2009 e successive modifiche ed integrazioni)

Definizioni dei termini utilizzati nel presente foglio informativo

Arbitro Bancario Finanziario (ABF): strumento di risoluzione stragiudiziale delle controversie istituito dalla Banca d'Italia.

Confidi: i consorzi e le società che svolgono l'attività di garanzia collettiva dei fidi e cioè che utilizzano risorse provenienti in tutto o in parte dalle imprese consorziate o clienti per la prestazione mutualistica ed imprenditoriale di garanzie volte a favorirne il finanziamento da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario.

Garanzia prestata dal Confidi: obbligo che assume il Confidi, previa richiesta del cliente/socio del Confidi stesso, verso un intermediario finanziatore per garantire il rimborso del finanziamento concesso dal predetto intermediario finanziatore al cliente/socio del Confidi.

Non soci del Confidi: sono le imprese non dotate dei requisiti richiesti dallo statuto tempo per tempo vigente oppure imprese socie di un Confidi Socio che ha stretto accordo con Fidimpresa Italia per ottenere garanzie per i propri soci.

Offerta fuori sede: quando la garanzia viene offerta dal Confidi in luogo diverso dalla propria sede o dalle proprie dipendenze.

Offerta in sede: quando la garanzia viene offerta dal Confidi nella propria sede o nelle proprie dipendenze. Per “dipendenza” si intende qualunque locale del Confidi adibito al ricevimento del pubblico per le trattative e la conclusione di contratti, anche se l'accesso è sottoposto a forme di controllo.

Over SpA: società per azioni che gestisce la Piattaforma Overlend.

Piattaforma Overlend: piattaforma abilitata a consentire i flussi di risorse finanziarie tra soggetti che necessitano di liquidità per effettuare investimenti volti a potenziare, sostenere, sviluppare la propria attività imprenditoriale o professionale (da un lato) e soggetti che intendono mettere a disposizione risorse per finanziare tali esigenze avendone i requisiti di legge (dall'altro lato)

PMI: sono definite come tali le imprese rientranti nei parametri dimensionali di cui al Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 18 aprile 2005 e dalla Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003

Socio del Confidi: le imprese e le società che possiedono quote di capitale sociale del Confidi.

a disposizione risorse per finanziare tali esigenze avendone i requisiti di legge (dall'altro lato).

Soggetto finanziatore: ATLAS SGR, società di gestione del risparmio iscritta al TUF sezione “Gestori FIA”